

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 16-583

Modalita' di riversamento alle Province della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni (licenza per la pesca nelle acque interne).

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Richiamato l'articolo 32, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2006, n 37, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1, che demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità di riversamento alle Province della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni (licenza per la pesca nelle acque interne) come disciplinata dall'articolo 27 della stessa legge regionale 37/2006;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

- di definire le seguenti modalità di riversamento alle Province della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni (licenza per la pesca nelle acque interne) come disciplinata dall'articolo 27 della stessa legge regionale 37/2006:

- 1) fermo restando il principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria in capo al contribuente, la soprattassa è versata, separatamente dalla tassa, su distinti conti correnti postali, appositamente istituiti per ciascuna Provincia, intestati alla tesoreria della Regione Piemonte;
- 2) entro il 31 dicembre di ciascun anno la struttura regionale competente in materia di pesca provvede alla liquidazione degli importi dovuti a ciascuna Provincia sulla base delle reversali d'incasso emesse entro il 30 novembre su ognuno dei conti correnti postali di cui al punto 1;
- 3) ai rimborsi del tributo, comprensivo di tassa e soprattassa, indebitamente versato dai contribuenti e da questi chiesto in restituzione, provvede la struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi, con spesa interamente a carico del bilancio regionale;
- 4) la Regione provvede, per mezzo della struttura competente in materia di gestione dei tributi, all'accertamento e alla riscossione coattiva del tributo, compreso di tassa e soprattassa, e le somme riscosse a seguito di accertamento o riscossione coattiva per tassa o maggiore tassa, sanzione, interessi ed accessori sono interamente acquisite al bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)